

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2026, n. 8-2351

Legge regionale 39/1995, articolo 13. Deliberazione del Consiglio regionale n. 298-17953 del 10.12.1991: Adesione della Regione Piemonte all'associazione "Unione Navigazione Interna Italiana" (U.N.I.I.). Individuazione componente regionale in seno al Consiglio dell'associazione. Indirizzi al rappresentante regionale nell'Assemblea dell'associazione.



Seduta N° 149

Adunanza 16 MARZO 2026

Il giorno 16 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Paolo BONGIOANNI

DGR 8-2351/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale 39/1995, articolo 13. Deliberazione del Consiglio regionale n. 298-17953 del 10.12.1991: Adesione della Regione Piemonte all'associazione "Unione Navigazione Interna Italiana" (U.N.I.I.). Individuazione componente regionale in seno al Consiglio dell'associazione. Indirizzi al rappresentante regionale nell'Assemblea dell'associazione.

A relazione di: Gabusi

Premesso che

con deliberazione del Consiglio regionale piemontese n. 298 – 17953 del 10 dicembre 1991, veniva approvata l'adesione della Regione Piemonte all'Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.);

L'U.N.I.I., con sede a Venezia, è una associazione senza scopo di lucro, avente come finalità la promozione e il coordinamento del settore della navigazione interna, della portualità interna e della navigazione fluvio-marittima cui è stata riconosciuta la personalità giuridica con D.M. n. 1866 del 19 giugno 1992 e che risulta iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Venezia - U.T.G. al n. 407;

all'U.N.I.I., ai sensi dell'art. 1 dello statuto, possono partecipare le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici, i Consorzi, le Società, le Aziende, le Associazioni degli operatori direttamente o indirettamente interessati alla navigazione interna, fluvio-marittima ed alla portualità interna, porti ed interporti;

la Regione Piemonte, a seguito della sopracitata deliberazione consiliare, partecipa all'Unione Navigazione Interna Italiana in qualità di socio, riconoscendo annualmente la quota sociale di partecipazione prevista;

con D.G.R. n. 16-5974 del 18/11/2022 era stato individuato, quale componente del Consiglio di U.N.I.I., l'Ing. Daniele Caffarengo, responsabile del Settore regionale A1823A "Interventi regionali per la logistica e i trasporti" della Direzione regionale "Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica", perché costituisse tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione Piemonte nell'organismo, nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 13 della legge regionale 39/1995;

con D.G.R. n. 37-1089 del 6/5/2025 sono state riorganizzate le strutture di ruolo della Giunta regionale, e per quanto concerne la Direzione A1800A – "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica" è stato istituito, nello specifico, un nuovo settore denominato A1823B "Interventi regionali per la logistica";

tra le varie competenze attribuite al settore suddetto, vi è la navigazione interna, per quanto concerne le seguenti tematiche: disciplina della navigazione sulle acque interne, regolamentazione del sistema idroviario padano-veneto ed idrovie collegate, attuazione misure di sostegno alle unità di soccorso alla navigazione, partecipazione alle strutture di coordinamento sovraregionali;

con D.G.R. n. 47-1981 del 10/12/2025 è stato individuato quale responsabile del settore regionale A1823B "Interventi regionali per la logistica" l'ing. Alessandro Succio.

Dato atto che dall'istruttoria del settore "Interventi regionali per la logistica" della Direzione regionale "Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica" risulta quanto segue:

l'art. 4 dello statuto dell'U.N.I.I., come sostituito dall'Allegato "A" al verbale dell'Assemblea Straordinaria degli associati Rep. 45641/15407 del 28.06.2012, agli atti del citato settore, stabilisce che sono organi dell'Unione l'Assemblea degli associati, il Consiglio, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti;

l'articolo 10 dello statuto prevede che "tutte le cariche decadono simultaneamente ogni triennio, alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio della carica. I membri del Consiglio decadono automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa anche solo per un anno";

l'articolo 11 dello statuto stabilisce che "il Consiglio viene eletto dall'Assemblea ed è composto: 1. dal Presidente; 2. da un numero non inferiore a 5 e non superiore a 19 membri di Consiglio;" e che "i membri del Consiglio sono scelti tra i soci ordinari e possono essere rieletti";

ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sono di competenza del Consiglio:

- a. la predisposizione della bozza dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b. la determinazione della misura dei contributi sociali annuali;
- c. l'individuazione delle linee di politica generale per il perseguimento dei fini sociali e la verifica dei risultati;
- d. l'esamina delle elaborazioni e delle proposte delle speciali Commissioni, Gruppi di lavoro, Centri studi e Consulenti adottando i provvedimenti conseguenti;
- e. la designazione o la nomina dei rappresentanti dell'UNII in tutti gli organismi in cui sia prevista la rappresentanza;
- f. l'apertura e la chiusura di sedi o rappresentanze staccate;
- g. la nomina dei componenti Centri Studi o di speciali Commissioni o Consulenti o Comitati tecnici o gruppi di lavoro su ogni questione che possa interessare l'Unione;
- h. l'esame delle domande di adesione e di dimissione dei soci;

- i. l'accertamento delle inadempienze dei soci, loro incompatibilità o indegnità;
- j. la facoltà di convocare l'Assemblea qualora la maggioranza assoluta dei votanti lo richieda;

l'articolo 15 dello statuto, tra l'altro, prevede che "l'impegno al pagamento delle quote sociali, così come l'adesione all'U.N.I.I. ha la durata minima di un triennio e si intende rinnovato tacitamente di triennio in triennio se non viene data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, a firma del legale rappresentante";

come da documentazione agli atti del settore "Interventi regionali per la logistica", l'Assemblea dell'U.N.I.I., che si terrà nel mese di aprile 2026, deve procedere a nuove nomine di tutte le cariche dell'associazione che risultano cessate, e quindi anche dei membri del Consiglio;

occorre quindi procedere all'individuazione di un componente del Consiglio dell'associazione per la nomina da parte dell'Assemblea di cui all'articolo 11 dello statuto della stessa;

l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 39/1995 ("Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati.") stabilisce che "1. Le nomine dei componenti gli organi di controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione, dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Consorzi e Comitati spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio Regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali). 2. Le nomine e le designazioni dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle Società, nonché la nomina e la designazione del Presidente, del Vicepresidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società, Consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta Regionale.";

l'articolo 13, comma 1, della suddetta legge regionale stabilisce: "Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti: a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici; b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

- 1) omissis;
- 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;"

dal combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 13 citati emerge che la Giunta regionale, in ordine alla indicazione di un componente del Consiglio dell'associazione, per la nomina da parte dell'Assemblea, possa individuare un dipendente della Regione che costituisca tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina;

sarebbe opportuno che, ai sensi degli artt. 2 e 13 sopra richiamati della legge regionale 39/1995, la partecipazione della Regione Piemonte al Consiglio dell'U.N.I.I. continui ad essere garantita da un

dipendente dell'Ente Regionale, individuato nel Responsabile pro-tempore del settore competente in materia di navigazione interna, e quindi del Settore A1823B - "Interventi regionali per la logistica", ing. Alessandro Succio, della Direzione Regionale A1800A "Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica", affinché costituisca tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione Piemonte nell'associazione ai sensi dell'art.13 della l.r. 39/1995, per garantire il massimo raccordo con le strutture regionali coinvolte nelle tematiche inerenti la navigazione interna, nonché per l'aggiornamento costante all'assessorato di riferimento sulle attività e sulle decisioni deliberate dal Consiglio.

Ritenuto, pertanto di:

indicare quale componente del Consiglio dell'Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.), per la nomina da parte dell'Assemblea di cui all'articolo 11 dello statuto della stessa, il Responsabile pro-tempore del settore regionale A1823B - "Interventi regionali per la logistica", della Direzione regionale "Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica", ing. Alessandro Succio, perché costituisca tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione Piemonte nell'organismo ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 39/1995;

fornire indirizzo al rappresentante regionale che interverrà nell'Assemblea che sarà convocata per la nomina del Consiglio dell'associazione, di indicare quale componente del Consiglio il Responsabile pro-tempore del Settore A1823B "Interventi regionali per la logistica", della Direzione Regionale A1800A "Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica", ing. Alessandro Succio.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la partecipazione al Consiglio dell'U.N.I.I. è a titolo gratuito.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

Viste:

- la D.C.R. n. 298-17953 del 10.12.1991 di adesione della Regione Piemonte all'Unione Navigazione Interna Italiana (U.N.I.I.);
- la l.r. n. 39/1995, recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";
- lo Statuto dell'associazione U.N.I.I., Allegato "A" al verbale dell'Assemblea Straordinaria degli associati Rep. 45641/15407 del 28.06.2012.

delibera

di indicare quale componente del Consiglio dell'associazione "Unione Navigazione Interna Italiana" (U.N.I.I.), per la nomina da parte dell'Assemblea di cui all'articolo 11 dello statuto della stessa, il Responsabile pro-tempore del settore regionale A1823B - "Interventi regionali per la logistica", della Direzione regionale "Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica", ing. Alessandro Succio, perché costituisca tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione Piemonte nell'organismo, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 39/1995;

di fornire indirizzo al rappresentante regionale che interverrà nell'Assemblea, che sarà convocata per la nomina del Consiglio dell'associazione, di indicare quale componente del Consiglio il

Responsabile pro-tempore del Settore A1823B “Interventi regionali per la logistica”, della Direzione Regionale A1800A “Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica”, ing. Alessandro Succio;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.